

Registro Generale n. 866/2023

pubblicata il 16/05/2023

Reg. del Settore n. 63 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.  
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

---

**Oggetto:** Collocamento in distacco sindacale retribuito al 100% del dipendente del Comune di Cosenza a tempo indeterminato Signor "omissis".

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 866/2023

pubblicata il 16/05/2023

Reg. del Settore n. 63 / 2023

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.  
RICERCA POL. TRASP. PART.**

---

**DOTT.SSA ISA NAPOLI**

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Collocamento in distacco sindacale retribuito al 100% del dipendente del Comune di Cosenza a tempo indeterminato Signor "omissis".

**Il Direttore di Settore**

### **PREMESSO CHE**

- con nota pec prot. N. 265 del 17 aprile 2023, acquisita al prot. gen. dell'Ente con il n. 30796 del 18 aprile 2023, la Segreteria Nazionale UILFPL ha richiesto il collocamento in distacco sindacale retribuito a tempo pieno del dipendente a tempo indeterminato, dirigente, Sig. *omissis* matr. 9850 (le cui generalità sono indicate in separata nota allegata alla presente determinazione), ai sensi dell'art. 21, comma 1, del CCNQ del 4 dicembre 2017;

- Con la nota suddetta è stata indicata quale decorrenza del distacco la data del 17/04/2023;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Quadro siglato il 4.12.2017 che disciplina le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali con particolare riferimento agli articoli:

- art. 7 "Distacchi sindacali", comma 1, circa il diritto dei dipendenti dirigenti sindacali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 19 (Trattamento economico) per tutto il periodo di durata del mandato sindacale, nonché il comma 2 che stabilisce che i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione;

- art. 19 "Trattamento economico", comma 1, laddove stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali;

- art. 21 "Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi e aspettative sindacali" laddove stabilisce che le richieste sono presentate dalle associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato;

### **VISTI**

- l'art. 61 del CCNL Funzioni Locali del 17/12/2020 - Area Dirigenza – rubricato "Trattamento economico del personale in distacco sindacale" che dispone:

1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco sindacale si compone: a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al

60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge. 2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58;

- l'art. 12 del CCDI 2021/2023 Area Dirigenza – del Comune di Cosenza che stabilisce pari al 70% la percentuale per il calcolo dell'elemento di garanzia della retribuzione di cui all'art. 61 del CCNL del 17/12/2020;

#### **DATO ATTO**

- che per quanto concerne la quantificazione dell'elemento di garanzia occorre precisare che nell'anno 2022 sono state erogate somme a titolo di retribuzione di risultato riferite all'anno 2019 e che in tale anno l'importo corrisposto al dipendente è relativo al periodo 09/07/2019 (data di assunzione) – 31/12/2019, risultando di fatto dimezzato;

- che non sono stati, ad oggi, quantificati e corrisposti i compensi relativi all'indennità di risultato del periodo 2020/2022;

- che, pertanto, l'unico riferimento in possesso dell'ente è la retribuzione di risultato del secondo semestre 2019;

- che in via prudenziale, stante i conteggi effettuati dall'ufficio stipendi, si ritiene opportuno calcolare su base annua la retribuzione di risultato dell'anno 2019 riservandosi di modificare in aumento o in diminuzione la quantificazione dell'elemento di garanzia a seguito della determinazione del valore della retribuzione di risultato dell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che il citato art. 21, comma 1, prevede che le amministrazioni di appartenenza del personale interessato provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di distacco dell'associazione sindacale;

**VERIFICATO** che il dirigente in questione è componente degli organismi statutari della UIL FPL e che la richiesta di distacco rientra nel rispetto del contingente numerico assegnato, come certificato dalla stessa Organizzazione sindacale con nota prot. 265/2023;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

**TENUTO CONTO** che l'art.1-bis del D.L. 25/11/1996 n. 599, convertito con modifiche nella L.n.5 del 24/01/1997, assegna ai comuni un contributo erariale per la spesa sostenuta per il personale collocato in distacco sindacale;

#### **VISTI:**

- la deliberazione di C.C. n. 31/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art.193 del D.lgs. n. 267/00.";

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 di differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

**RICHIAMATO** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

**TENUTO CONTO** del Contratto Collettivo Nazionale Quadro 4 dicembre 2017 con particolare riferimento agli articoli inerenti al distacco sindacale e dell' Art. 1-bis del D.L. 25/11/1996 n. 599, convertito con modifiche nella L.n.5 del 24/01/1997 "Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14

*del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali."*

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DATO ATTO, che il presente provvedimento afferisce ad entrate dell'Ente e pertanto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il rilascio del prescritto parere di regolarità contabile in calce al presente atto ai sensi del predetto art. 147 *bis* del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

## DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate

1. di prendere atto della richiesta della Segreteria Nazionale della UIL FPL – prot. n. 265/2023 - di attivazione del distacco sindacale retribuito a tempo pieno del dipendente Signor ... *omissis* ... matr. 9850, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 del C.C.N.Q. del 4.12.2017;
2. di collocare il dipendente a tempo indeterminato, qualifica dirigenziale, sig. ... *omissis* ..., già componente degli organismi direttivi della UIL FPL, in distacco sindacale retribuito al 100% a decorrere dal 17/05/2023 fino a sua revoca o trasformazione da parte dell'Organizzazione Sindacale UIL FPL;
3. Di dare atto che il periodo di distacco sindacale è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione, anche ai fini del trattamento pensionistico, ad esclusione delle ferie e dei buoni pasto;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 54, comma 6, d.lgs. n. 165/01, tramite il sito PERLA PA, adempimento GEDAP;
5. Di corrispondere al dipendente interessato lo stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento a cui aggiungere (ai sensi dell'art. 61 del vigente CCNL Area Dirigenza) un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale quantificata, allo stato, in sede di contrattazione decentrata pari al 70% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'anno solare 2022 (ultimo anno di servizio che precede l'attivazione del distacco), corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge;
6. Di istituire nel predisponendo bilancio di previsione 2023/2025 apposito capitolo di entrata per il rimborso da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della finanza locale, delle somme che mensilmente saranno erogate a titolo di retribuzione al dipendente da quantificare, sulla base dei dati forniti dall'ufficio stipendi, pari a € 69.108,97 lordi annui da pagare su tredici mensilità, oltre oneri

riflessi (€ 18.438,27) e irap (€ 5.874,26);

7. Di riservarsi di modificare il trattamento economico qualora dovessero intervenire nuove e/o diverse disposizioni di legge o di contratto in materia;
8. Di riservarsi di modificare in aumento o in diminuzione, per le ragioni espresse in premessa, il valore dell'elemento di garanzia della retribuzione quantificato in via provvisoria e salvo conguaglio pari a € 23.621,84 lordi annui;
9. Di dare mandato all'ufficio stipendi per l'applicazione del presente provvedimento e degli adempimenti consequenziali;
10. Di precisare che il Comune di Cosenza provvederà alla corresponsione in forma diretta del trattamento economico al lavoratore ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, provvederà al relativo rimborso in base ad apposita comunicazione del competente Ufficio dell'Ente;
11. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato, alla UIL FPL, al Segretario Generale, agli uffici presenze, stipendi e pensioni per gli adempimenti consequenziali.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - richiesta della Segreteria Nazionale UIL FPL - prot. n. 265/2023

2 - File PDF NON PUBBLICATO - DATI ANAGRAFICI

3 - File PDF NON PUBBLICATO - RETRIBUZIONE

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/05/2023

Matilde Fittante

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Cosenza 12/05/2023

Francesco Giovinazzo

---